



Organismo di Mediazione n. 1127 iscritto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs n. 28/2010

Pescara (PE), C.so Vittorio Emanuele II°, n. 406
segreteria@puntomediazione.it – puntomediazione@pec.it
tel. 085.2193603 / 327.4385071
www.puntomediazione.it

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA MEDIAZIONE

Indice

Art. 3 - Mediatore: obblighi, incompatibilità, imparzialità, sostituzione Art. 4 - Decadenza del mediatore

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

Avvio e svolgimento della mediazione

Art. 6 - Domanda di mediazione. Designazione del mediatore. Partecipazione alla mediazione

Art. 7 - Svolgimento della mediazione

Art. 8 - Esiti del procedimento di mediazione. Durata

Costi della mediazione

Art. 9 - Indennità a carico delle parti

Art. 10 - Determinazione delle spese di mediazione

Altre disposizioni

Art. 11 - Conservazione degli atti del procedimento e diritto di accesso

Art. 12 - Sospensione e cancellazione d'ufficio dal registro degli organismi di mediazione Art. 13 -

Accordi con altri enti

Articolo 1

(Definizioni)

- 1. Nel presente Regolamento si intendono per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

b) decreto ministeriale: il decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010;

- c) Riforma Cartabia: Dlgs 10 ottobre 2022 n. 149 pubblicato sulla gazzetta ufficiale in data 17 ottobre 20/22 c.d. Riforma Cartabia;
- d) Associazione: "Punto Mediazione – Associazione per la risoluzione alternativa delle controversie - ADR", con sede in Pescara, C.so Vittorio Emanuele II°, 406;
- e) Organismo: l'organismo di mediazione denominato "Punto Mediazione", costituito dall'Associazione;
- f) Regolamento: il presente Regolamento di procedura dell'Organismo, redatto ai sensi del decreto legislativo e del decreto ministeriale;
- g) mediazione: l'attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
- h) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
- i) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
- l) parte: una o più parti del procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento;
- m) controversia: la controversia che scaturisce da un rapporto contrattuale;
- n) esperto: il soggetto nominato dal mediatore ed iscritto negli albi dei consulenti presso i tribunali per svolgere funzioni di consulenza nel corso del procedimento di mediazione;
- o) valore della controversia: il valore indicato nella domanda di mediazione;
- p) indennità: l'importo posto a carico di ciascuna parte per la fruizione del servizio di mediazione fornito dall'Organismo.

Presupposti della mediazione

Articolo 2

(Ambito oggettivo del Regolamento)

Il Regolamento ha per oggetto la gestione dei procedimenti di mediazione relativi a controversie civili e commerciali e a tutte quante quelle previste dal regolamento.

Articolo 3

(Mediatore: obblighi, incompatibilità, imparzialità, sostituzione)

Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Al mediatore, ai suoi ausiliari ed agli esperti è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. Il mediatore, i suoi ausiliari e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono nel procedimento di mediazione, sono tenuti all'osservanza di quanto previsto nel codice etico allegato (n. 1) al presente Regolamento.

Per ciascun incarico, prima di avviare il procedimento di mediazione, il mediatore designato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità nella quale viene resa esplicita la posizione di terzietà e di equidistanza nei confronti delle parti.

Il mediatore deve informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni che sopraggiungano di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione.

5. Se nel corso del procedimento di mediazione viene comunicata e/o l'Organismo accerta - anche in presenza della sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3 - la mancanza o il venir meno di un requisito di imparzialità del mediatore incaricato, l'Organismo stesso nomina un nuovo mediatore e informa le parti. Se la mediazione è svolta dal responsabile dell'Organismo, il nuovo mediatore è nominato dal Presidente dell'Associazione.

6. Fatta eccezione per le ipotesi di cui al comma 5 e all'art. 4, il mediatore ha l'obbligo di portare a termine i procedimenti di mediazione che gli sono stati assegnati; in caso di comprovato inadempimento del mediatore, l'Organismo nomina un nuovo mediatore.

7. Ogni qualvolta l'Organismo nomina un nuovo mediatore per una controversia già instaurata, il procedimento prosegue senza comportare aggravio di spese per le parti.

8. Il mediatore ha l'obbligo di corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'Organismo.

Articolo 4

(Decadenza del mediatore)

La qualifica di mediatore dell'Organismo si perde:

- 1) qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dal decreto ministeriale;
- 2) per violazioni dei doveri posti a carico del mediatore dal decreto legislativo, dal decreto ministeriale, dal codice etico e dal Regolamento;
- 3) nel caso in cui risulti che il mediatore sia iscritto a più di cinque organismi di mediazione. L'Associazione delibera la cancellazione del mediatore dall'elenco gestito dall'Associazione stessa, nel caso di perdita della qualifica di mediatore, ovvero qualora ne faccia richiesta il mediatore medesimo, e lo comunica al Responsabile del Registro.
- 4) Ove si verificano le ipotesi sub 1), 2) e 3) del comma 1, il Presidente dell'Associazione, appena venuto a conoscenza della causa di decadenza, dichiara decaduto il mediatore. Nel caso in cui, all'atto della dichiarazione di decadenza del mediatore sussistano mediazioni in corso assegnate a detto mediatore, l'Organismo nomina un nuovo mediatore.
- 5) Nel caso in cui il mediatore richieda la cancellazione dall'elenco, deve portare a termine le mediazioni in corso; in caso di inadempimento, l'Organismo nomina un nuovo mediatore.

Articolo 5

(Obblighi di riservatezza)

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi. Nella domanda di mediazione e nell'atto di partecipazione alla mediazione di cui all'articolo 6, ciascuna parte è tenuta a dichiarare espressamente l'impegno a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti nel presente articolo.
2. Nel corso del procedimento di mediazione non può essere effettuata alcuna registrazione ad opera delle parti, del mediatore, o di chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento stesso.
3. L'Organismo assicura adeguate modalità di riservatezza degli atti del procedimento.
4. Le parti, il mediatore, chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione, nonché coloro che prestano la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo si impegnano a non divulgare in giudizio ovvero a terzi i fatti, le dichiarazioni rese e le informazioni apprese durante il procedimento.
5. Le parti si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore ovvero chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, al procedimento di mediazione, a testimoniare in merito ai fatti e alle circostanze di cui essi sono venuti a conoscenza in occasione del procedimento, nel corso del giudizio che venga eventualmente promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di mediazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio.
6. Fatta eccezione dei verbali di conciliazione o di fallita conciliazione di cui all'articolo 8, ciascuna parte si impegna a non produrre nel corso del giudizio che venga eventualmente promosso a seguito dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ovvero di qualsiasi altro giudizio, gli atti e i documenti esibiti dall'altra parte nel corso del procedimento e dei quali non aveva la disponibilità.
7. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore – e chiunque abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alle sessioni separate - è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Avvio e svolgimento della mediazione

Articolo 6

(Domanda di mediazione. Designazione del mediatore. Partecipazione alla mediazione)

1. La domanda di mediazione è rivolta all'Organismo da una o più parti interessate alla controversia.

2. La domanda di mediazione va redatta utilizzando preferibilmente il modello predisposto dall'Organismo e contiene:

- a) le generalità e i recapiti dell'istante, compresi quelli telefonici e gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata;
- b) la descrizione della controversia, le ragioni di quanto richiesto e il recapito dell'altra parte, compreso quello telefonico e gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata;
- c) le generalità e i recapiti del rappresentante e dell'avvocato, ove presente e/o previsto, compresi quelli telefonici e gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata;
- d) il valore attribuito alla controversia;
- e) memorie (di cui almeno una sintetica, riepilogativa della controversia) e documenti ritenuti utili per la comprensione della controversia;
- f) copia del documento di riconoscimento della parte e, ove presente, del suo rappresentante;
- g) documento comprovante il versamento delle spese di avvio del procedimento;
- h) la dichiarazione di accettazione del Regolamento e l'espresso impegno di corrispondere all'Organismo le indennità dovute nei termini stabiliti e di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti nell'articolo 5.

La presentazione di una domanda di mediazione implica, in ogni caso, l'accettazione del Regolamento e impegna a corrispondere all'Organismo le indennità dovute nei termini stabiliti e di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti nell'articolo 5. La mancata osservanza delle previsioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) comporta l'improcedibilità della domanda di mediazione se non sanate entro 15 giorni dalla richiesta effettuata dall'Organismo di Mediazione.

3. La domanda è sottoscritta dalla parte o da un suo rappresentante munito di procura all'uopo conferita e allegata in copia alla domanda stessa. È onere dell'istante – e non dell'Organismo - verificare la completezza e leggibilità dei documenti trasmessi nonché la loro rispondenza rispetto a quelli indicati come allegati nella domanda.

4. Per tutto il periodo transitorio e fino all'adozione dei decreti attuativi ovvero sino alla definitiva esecutività del Dlgs. 149/22, ricevuta la domanda, l'Organismo ne dà comunicazione all'altra parte – inviando a quest'ultima l'istanza e i relativi allegati – con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, indicando il mediatore designato e fissando la data del primo incontro tra le parti entro 30 trenta giorni dal deposito della domanda. Ciascuna parte può, per ragionevole e giustificato motivo, chiedere all'Organismo la fissazione di una diversa data in cui svolgere il primo incontro. Nella medesima comunicazione l'Organismo invita la parte a confermare la partecipazione alla mediazione. Successivamente, a partire dall'effettiva esecutività dei decreti attuativi del Dlgs. 149/22, ricevuta la domanda, l'Organismo ne dà comunicazione all'altra parte – inviando a quest'ultima l'istanza e i relativi allegati – con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, indicando il mediatore designato e fissando la data del primo incontro tra le parti entro quaranta giorni dal deposito della domanda. Nella medesima comunicazione l'Organismo invita la parte a confermare la partecipazione alla mediazione.

Il mediatore designato e la data del primo incontro sono comunicati – con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione – anche alla parte istante.

L'Organismo designa un mediatore inserito nell'elenco presente nel proprio sito internet, tenute in considerazione la specifica competenza desunta dall'attività professionale esercitata e dalla tipologia di laurea posseduta, nonché la disponibilità del mediatore medesimo comunque rispettando la turnazione fra i mediatori iscritti all'Organismo. Le parti possono comunque indicare di comune accordo un mediatore dell'Organismo ai fini di una sua eventuale designazione da parte dell'Organismo stesso. In ogni caso Il presente Regolamento nel richiamo dei termini e delle modalità di svolgimento della mediazione sarà immediatamente ed automaticamente riformato a richiamo dell'eventuale normativa successiva e derivante ad esecuzione del Dlgs. 149/22.

5. La partecipazione dell'altra parte alla mediazione viene resa nota mediante invio di una comunicazione all'Organismo – redatta sulla base del modello predisposto dall'Organismo stesso – contenente anche l'attestazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, eventuali memorie e documenti, nonché la dichiarazione di accettazione del Regolamento e l'espresso impegno di corrispondere all'Organismo le indennità dovute nei termini stabiliti e di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti nell'art. 5. L'invio della comunicazione va effettuato con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione entro il termine stabilito nella comunicazione di cui al comma 4. La partecipazione alla mediazione non può essere sottoposta a condizioni; l'apposizione di condizioni equivale a rifiuto di partecipazione.

Articolo 7

(Svolgimento della mediazione)

1. La mediazione si svolge nel luogo comunicato dall'Organismo al Ministero della Giustizia per lo svolgimento dell'attività di mediazione. Il mediatore e le parti possono – con il consenso dell'Organismo – individuare un luogo diverso in cui svolgere gli incontri. Alle parti persone fisiche è richiesto di partecipare personalmente agli incontri. In caso di impossibilità, possono farsi rappresentare da un procuratore al quale siano stati conferiti i necessari poteri. Le parti possono farsi assistere nel procedimento da persone di loro fiducia e presentare memorie e documenti. Quando è previsto dalla legge, le parti partecipano al procedimento con l'assistenza dell'avvocato.

Nel caso in cui una delle parti non partecipi ad un incontro fissato dall'Organismo o dal mediatore, il mediatore medesimo dichiara concluso il procedimento e ne dà atto in apposito verbale. Se una delle parti convocate è impossibilitata a partecipare ad un incontro e comunica prima dello stesso al mediatore la volontà di essere presente ad un successivo incontro, il mediatore provvede ad una nuova convocazione; in caso di ulteriore mancata partecipazione, il mediatore dichiara concluso il procedimento e ne dà atto in apposito verbale.

Nei casi di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo (fattispecie in cui la mediazione è condizione di procedibilità) il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di partecipazione della parte chiamata in mediazione e redige il verbale di mancata partecipazione di quest'ultima parte.

2. Fino alla effettiva entrata in vigore del Dlgs. 149/2022, nel primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e le invita ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. In caso di risposta positiva il mediatore verbalizza con le parti se proseguire immediatamente o programmare un nuovo incontro; in caso di risposta negativa la procedura si conclude con un verbale di mancato accordo.

Dall'entrata in vigore del Dlgs 149/2022, nel primo incontro il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Il primo incontro tra le parti deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda.

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.

In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

3. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti anche separatamente ed in contraddittorio tra di loro, con lo scopo di chiarire i termini della controversia e provocare l'emersione dei punti di accordo tra le parti.

4. Se nel corso del procedimento il mediatore rappresenta la necessità del supporto di uno o più mediatori ausiliari con specifiche competenze tecniche, l'Organismo ne può nominare uno o più in funzione della complessità della materia. Se non è possibile procedere a detta nomina, il mediatore propone alle parti, ed a loro spese, l'intervento di uno o più esperti. Il mediatore comunica il compenso spettante all'esperto, il cui incarico professionale viene conferito dalle parti; le stesse provvedono a corrispondere il compenso direttamente all'esperto.

In ogni caso, il procedimento deve concludersi entro il termine di tre mesi di cui all'art.6 Dlgs 28/2010 così come modificato dal Dlgs 149/2020.

5. Le comunicazioni relative al procedimento di mediazione sono validamente effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione presso il domicilio indicato dall'istante (con facoltà di ciascuna parte, nel corso del procedimento, di eleggere diverso domicilio giusta comunicazione all'Organismo e al mediatore). Le comunicazioni per il mediatore sono validamente effettuate mediante consegna a mano presso la

residenza o lo studio professionale dello stesso o il luogo indicato dal medesimo mediatore, ovvero a mezzo posta elettronica presso l'indirizzo indicato dall'Organismo o dal mediatore stesso, ovvero mediante applicativo informatico gratuito ed esclusivo messo a disposizione dall'Organismo, con garanzia per la sicurezza delle comunicazioni e la riservatezza della documentazione.

6. Ove non sussistano motivi di particolare riservatezza valutati dal mediatore designato e dall'Organismo, possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione, i mediatori tirocinanti - come previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale - dando precedenza a quelli iscritti nell'elenco dell'Organismo. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza riguardo all'intero procedimento di mediazione, nonché di rispetto del Regolamento dell'Organismo.

7. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche indicate dall'Organismo, solo se le parti sono d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso. Lo svolgimento della procedura con modalità telematiche verrà comunicato nello specifico alle parti una volta scelta come modalità. La piattaforma telematica utilizzata è stata scelta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. In tali ipotesi il verbale di mediazione viene sottoscritto con modalità idonee a garantirne la provenienza.

Articolo 8

(Esiti del procedimento di mediazione. Durata)

1. Se le parti raggiungono un accordo, il mediatore redige processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cod.civ., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

2. Ove le parti non raggiungano un accordo, il mediatore formula una propria proposta di conciliazione esclusivamente nel caso in cui tutte le parti la richiedano. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Qualora la proposta venga accolta da tutte le parti, il mediatore redige processo verbale ai sensi di quanto disposto dal comma 1. Ove una o più parti non accolgano la proposta del mediatore, questi redige processo verbale con l'indicazione della proposta.

3. In caso di fallita conciliazione il mediatore redige processo verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione o adesione può essere sottoscritto da un mediatore dell'Organismo diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'Organismo.

4. Al termine del procedimento di mediazione il mediatore fa compilare a tutte le parti la scheda di valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente Regolamento. L'Organismo trasmette detta scheda al responsabile del registro del Ministero della Giustizia.

5. A conclusione del procedimento tutta la documentazione, compresi i verbali di conciliazione o di fallita conciliazione e la scheda di valutazione, è trasmessa dal mediatore all'Organismo che rilascia copia di detti verbali alle parti che ne facciano richiesta, una volta verificato che le stesse abbiano corrisposto quanto dovuto.

6. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi; il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo.

Articolo 9

Costi della mediazione

(Indennità a carico delle parti)

1. L'indennità a carico di ciascuna parte si compone delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione, nelle quali è compreso altresì l'onorario del mediatore. Le spese di mediazione sono rapportate al valore della controversia secondo quanto indicato nella tabella allegata (n. 4) al presente Regolamento che costituisce parte integrante dello stesso e tenendo conto di quanto previsto nel successivo art. 10. Le spese di mediazione non sono dovute se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo incontro. Le spese di mediazione non variano nel caso in cui il procedimento prosegua con il supporto di uno o più mediatori ausiliari di cui all'art. 7, comma 4. L'indennità deve essere corrisposta all'Organismo.

2. L'importo delle spese di avvio del procedimento deve essere versato dalla parte istante all'atto della presentazione della domanda di mediazione e dall'altra parte in occasione dell'invio della comunicazione di partecipazione alla mediazione di cui all'art. 6, comma 5.

3. L'importo relativo alle spese di mediazione deve essere corrisposto per intero da tutte le parti dopo il primo incontro, se le parti stesse hanno deciso di proseguire il procedimento di mediazione. Prima del successivo incontro le parti fanno pervenire al mediatore (anche attraverso fax o posta elettronica) un documento comprovante l'avvenuto pagamento delle spese. Ove una o più parti non provvedano al

pagamento nel termine previsto di almeno la metà dell'indennità da corrispondere, il mediatore ne dà comunicazione all'Organismo e può rifiutarsi di procedere alla stessa. Ciò tuttavia non è applicabile nel qual caso la mediazione abbia ad oggetto materie obbligatorie laddove il mediatore non può rifiutare l'esecuzione della mediazione.

Il pagamento dell'indennità è condizione per il rilascio del verbale fatto salvo il caso di mediazioni in materia obbligatoria laddove il verbale dev'essere sempre rilasciato.

4. I pagamenti di cui al presente articolo vengono effettuati mediante versamenti sul conto corrente bancario o sul conto corrente postale intestati all'Associazione. Essi sono dovuti ancorché le parti non abbiano raggiunto l'accordo dopo il primo incontro o non abbiano accolto la proposta di conciliazione avanzata dal mediatore a norma dell'articolo 8.

Articolo 10

(Determinazione delle spese di mediazione)

1. Ai fini della determinazione delle spese di mediazione a carico delle parti, qualora il valore della controversia indicato dall'istante nella domanda di mediazione sia indeterminato o indeterminabile, ovvero sia divergente da quello asserito dalla controparte in modo da rientrare in un diverso scaglione di riferimento di cui alla tabella allegata al presente Regolamento, l'Organismo - secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale - può indentificare uno scaglione di valore comunque non superiore ad € 250.000,00 e lo comunica alle parti.

2. Qualora nel corso del procedimento il mediatore accerti che il valore della controversia sia diverso da quello inizialmente indicato, o stabilito dall'Organismo, ne dà comunicazione all'Organismo che, effettuate le proprie valutazioni, provvederà a richiedere alle parti l'eventuale integrazione delle spese dovute o a restituire quanto corrisposto in esubero.

Articolo 11

Altre disposizioni

(Conservazione degli atti del procedimento e diritto di accesso)

1. L'Organismo conserva gli atti dei procedimenti trattati per un triennio decorrente dalla data della loro conclusione.

2. I documenti cartacei ricevuti in fotocopia sono sottoposti a digitalizzazione e sono conservati esclusivamente in formato digitale con modalità idonee a garantirne sicurezza e riservatezza. I documenti cartacei ricevuti in originale sono comunque sottoposti a copiatura digitale mediante apposite apparecchiature, previa slegatura del fascicolo; pertanto, l'Organismo assicura adeguata

conservazione dei documenti ricevuti in originale nel triennio di cui al comma 1, ma declina ogni responsabilità in ordine all'integrità fisica del fascicolo.

3. Esaurito il procedimento, le parti interessate hanno diritto di accesso a proprie spese ai relativi atti, accesso da esercitarsi esclusivamente nei confronti dell'Organismo nel triennio di cui al comma 1. L'accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

4. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 12

(Sospensione e cancellazione d'ufficio dal registro degli organismi di mediazione)

1. Ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto ministeriale, in caso di sospensione o cancellazione dell'Organismo dal registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, le mediazioni in corso alla data di detti provvedimenti continuano presso altro Organismo di Mediazione identificato dalle parti.

Articolo 13

(Mediazione Telematica)

1. Su richiesta delle parti, ovvero del Mediatore, sarà possibile esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica mediante piattaforma telematica e modalità all'uopo identificate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 bis del Dlgs. n. 28/2010 così come modificato dal Dlgs. 149/2022.